COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.04.2023.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Sommario

Art .1 – Istituzione – Obiettivi 3
Art. 2 – Finalità 3
Art .3 – Composizione 3
Art. 4 – Durata 3
Art. 5 – Convocazione del Comitato 4
Art. 6 – Decadenza 4
Art. 7 – Dotazione finanziaria e spese ammesse 4
Art. 8 – Entrata in vigore del Regolamento 5

Art .1 – Istituzione – Obiettivi

1. Il Comune di Vedano al Lambro in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale nr. 14 del 27/03/2006 ha stretto patto di gemellaggio con la città di Doméne;
2. A tale fine è istituito nel Comune di Vedano al Lambro il Comitato per i gemellaggi, col compito di:
   a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune dall'instaurazione al mantenimento dei contatti con il comune prescelto fino a curare tutte iniziative di incontro, confronto, conoscenza, ospitalità, scambio, cooperazione, ecc.;
   b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comitato fornisce un supporto operativo all'Amministrazione comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.
2. Nell'esercizio della sua attività, il Comitato dovrà essere attento a raccogliere le proposte e le iniziative provenienti dal tessuto sociale. Le proposte e le iniziative raccolte verranno valutate attentamente dal Comitato. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa realizzazione degli stessi.
3. La partecipazione al comitato è gratuità senza la previsione di alcun compenso o indennità.

Art .3 – Composizione

1. Il Comitato per i Gemellaggi è costituito con atto del Sindaco ed è così composto:
   a) dal Sindaco o un suo delegato, che avrà funzione di Presidente;
   b) dal Presidente del Consiglio Comunale;
   c) dai Capigruppo consiliari oppure dai consiglieri comunali dagli stessi delegati, uno per ciascun gruppo presente in consiglio;
   d) da altri componenti invitati a partecipare: singoli cittadini, rappresentanti di attività sociali, educative, scolastiche, sportive, culturali ed economiche cittadine, che si intendano valorizzare con il rapporto di gemellaggio.
2. Nella composizione del Comitato è garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi.
3. La delegazione del Comitato per visite presso l'ente gemellato è individuata con atto del Sindaco.
4. Le funzioni di segreteria Comitato di Gemellaggio sono svolte dall'ufficio individuato nell'ambito del settore Affari Generali a cura del funzionario delegato che ha anche la funzione di ricevere ed inviare tutte le comunicazioni ufficiali.

Art. 4 – Durata

1. Il Comitato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, per le finalità di cui alla lett. d) del primo comma del precedente articolo 3 la composizione può essere successivamente integrata.

Art. 5 – Convocazione del Comitato

1. La convocazione del Comitato per i gemellaggi da parte del Presidente, con il relativo ordine del giorno, è trasmessa almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno ai fini dell'elaborazione del programma di gemellaggio da rimettere all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione:
   a) entro il 31 ottobre per la definizione del programma per l'anno successivo;
   b) entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il programma diviene definitivo con l'approvazione della Giunta comunale.
4. In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà essere esteso ad assessori, consiglieri, rappresentanti di associazioni, enti, scuole e istituzioni cittadine e rappresentanti di attività economiche. I componenti aggiunti parteciperanno alle riunioni con funzioni consultive senza diritto di voto.
5. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.
6. La sede delle riunioni del Comitato per i gemellaggi è presso la Residenza Municipale.

Art. 6 – Decadenza

1. I componenti del Comitato decadono dal loro incarico in caso di:
   a) dimissioni;
   b) mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza adeguata giustificazione;
   c) in ogni caso, per decadenza o dimissioni dalla carica di consigliere comunale.
2. In caso di decadenza o dimissioni i componenti membri del Consiglio comunale sono sostituiti entro la riunione successiva.

Art. 7 – Dotazione finanziaria e spese ammesse

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione un apposito stanziamento di spesa affidato alla responsabilità gestionale dell'unità organizzativa designata quale centro di responsabilità.
2. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà avvalersi di contributi da parte di enti e/o privati da acquisire nel bilancio comunale nel rispetto delle regole e dei principi di contabilità pubblica.
3. Tutte le spese per attività di gemellaggio, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa devono avere carattere di pertinenza con l'attività istituzionale, oltre che di sobrietà e congruità, e potranno riguardare esclusivamente le attività inserite nel programma annuale di gemellaggio, e riguardare:
   a) attività di informazione e comunicazione pubblica, di cui alla legge n. 150/2000 ss.mm. e ii.;
   b) allestimenti, inviti, addobbi, servizi fotografici o video (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
   c) spese per l'acquisto di servizi di ospitalità per la delegazione dell'ente gemellato;
   d) spese per ristorazione e rinfreschi in occasione delle visite della delegazione dell'ente gemellato;
   e) spese per l'acquisto di beni (quali fiori, targhe, libri, gadget ecc.), compresi piccoli omaggi rappresentativi del territorio quali forme di ospitalità e cortesia, di valore simbolico, anche per motivi di consuetudine e reciprocità;
   f) spese di viaggio e di soggiorno presso l'ente gemellato da parte dei delegati del Comitato per il gemellaggio;
   g) spese per l'acquisto di beni e servizi per eventi e/o manifestazioni culturali e sportive promosse od organizzate nell'ambito del programma di gemellaggio;

h) spese per contributi ad enti od associazioni coinvolti nel programma di gemellaggio.

4. Per le spese di viaggio e di missione degli amministratori trovano applicazione le norme di ordinamento, con particolare riferimento all'articolo 84 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'interno, con relativi limiti, comprese successive modifiche e integrazioni.
5. Le spese anzidette saranno liquidate previa acquisizione di regolari fatture. Le spese di viaggio e missione con le modalità previste dal Regolamento di contabilità per le spese economali o a rimborso previa acquisizione di rendiconto con relativi giustificativi da parte degli amministratori.

Art. 8 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore in corrispondenza dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.
3. Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato, per quanto non previsto trovano altresì applicazione le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Vedano al Lambro e il Regolamento di contabilità.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 14 del 04/03/2005.